



Città di Novi Ligure

Ufficio proponente: Polizia Municipale
Proposta n. 164 del 14/12/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 154 del 14/12/2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART. 50 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 : OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ALL'APERTO. VALIDITA' DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) e, in particolare, la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

PRESO ATTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

VALUTATO che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie del Centro storico un possibile intenso afflusso di pubblico con conseguente possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

VALUTATO altresì che durante il periodo sopra indicato si verificherà un incremento considerevole di persone all'aperto rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO inoltre che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

RITENUTO pertanto che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Novi Ligure, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività

natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- lo Statuto del Comune di Novi Ligure;

ORDINA

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto dalle ore 00.01 del 15 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 15 gennaio 2022 nelle seguenti aree e vie:

- Via Roma
- Piazza Dellepiane
- Via Girardengo
- Corso Marengo
- Piazza Falcone e Borsellino
- Viale A. Saffi
- Via Garibaldi
- nonché nelle aree mercatali della Città e nei luoghi dove di svolgono manifestazioni natalizie.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli necessari a verificare l'applicazione della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020, è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 del 15 dicembre 2021 alle ore 24.00 del 15 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Novi Ligure (<http://www.comune.noviligure.al.it/>)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pier Giorgio CABELLA

IL SINDACO
Dott. Gian Paolo CABELLA